

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 10.

NICOLA BONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 dicembre 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Benvenuto, Burani Procaccini, Camoirano, Cardinale, Corleone, Danese, Grimaldi, La Russa, Lumia, Mattarella, Mattioli, Micheli, Michielon, Muzio, Pagliarini, Rivera, Servodio, Solaroli e Spini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni (ore 10,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

(Situazione di un detenuto del carcere di Voghera - PV)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Delmastro delle Vedove e Cola n. 3-05570 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 1*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ROCCO MAGGI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Con riferimento alla interrogazione in oggetto si comunica che il competente dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha in proposito rappresentato che il detenuto Ben Mlik Yassine, definitivo con fine pena previsto per l'8 giugno 2004, a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di furto aggravato e traffico di sostanze stupefacenti ed altro, è stato trasferito dalla casa di reclusione di Parma alla casa circondariale di Voghera per motivi di sicurezza in seguito all'applicazione nei suoi confronti del regime di sorveglianza particolare previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Il predetto Yassine ha infatti partecipato, quale promotore ed esecutore, ai disordini verificatisi presso l'istituto di Parma il 15 gennaio 2000, culminati nel sequestro di un agente di polizia penitenziaria e durante i quali risultarono danneggiati numerosi beni dell'amministrazione.

Nell'occasione il detenuto Yassine ha manifestato un indole particolarmente violenta e pericolosa, tanto da rendere necessaria l'adozione della misura di sorveglianza particolare di cui si è detto. Il relativo provvedimento è stato adottato sulla base del parere favorevole del con-

siglio di disciplina dell'istituto, dopo avere esaminato la condotta penitenziaria del detenuto, ed è stato quindi comunicato al competente magistrato di sorveglianza.

Il regime di cui trattasi prevedeva, tra l'altro, l'ubicazione in camera singola per ridurre l'influenza del detenuto sugli altri ristretti ed il ritiro di suppellettili quali il televisore, gli specchi ed altri oggetti che possono essere ridotti in frantumi ed utilizzati come armi improprie.

Le disposizioni del provvedimento di sorveglianza particolare sono state correttamente applicate nei confronti dello Yassine che peraltro non ha formulato in merito alcun rilievo, mantenendo allo stato una condotta apparentemente regolare.

Conseguentemente il regime di sorveglianza particolare non è stato più rinnovato. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha poi fatto presente che all'atto della notifica del provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare il detenuto in questione è stato reso edotto dei contenuti del regime di sorveglianza applicatogli e della facoltà di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, ciò in conformità alla prassi abitualmente seguita per tutti gli atti da notificare ai detenuti stranieri, atteso che all'interno della struttura carceraria vi sono operatori che parlano correttamente la lingua inglese, francese e spagnola. Comunque, è stato anche evidenziato che, nel corso dei disordini verificatisi il 15 gennaio 2000, il detenuto Yassine è riuscito ad esprimersi nella lingua italiana.

PRESIDENTE. L'onorevole Cola ha facoltà di replicare.

SERGIO COLA. Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, anche se — per la verità — non posso che manifestare qualche perplessità, atteso che la risposta non appare soddisfacente.

Non voglio assolutamente entrare nel merito delle ragioni che hanno indotto l'autorità carceraria a proporre l'applicazione dell'articolo 41-*bis*; ci mancherebbe

altro che entrassi nel merito di un provvedimento del genere che dovrebbe essere ben motivato. Tuttavia, non riesco a capire come si possa procedere all'applicazione dell'articolo 41-*bis* - me ne ha dato conferma il sottosegretario — in condizioni che non rispecchiano assolutamente la tutela dei diritti dell'uomo, nonostante nel caso di specie ci fosse bisogno di un particolare rigore. Spesso, solo a chiacchiere, dichiariamo di voler difendere tali diritti; non mi riferisco soltanto all'episodio denunciato dall'onorevole Delmastro delle Vedove nella sua interrogazione, che ho sottoscritto, ma anche a molti altri casi, cui si applica il regime previsto dall'articolo 41-*bis*, che non vedono rispettate le regole di tutela della dignità umana.

Nella risposta si è detto in modo generico che Yassine non era nelle condizioni economiche di farsi assistere e che non sa scrivere né parlare la lingua italiana. Non capisco, dunque, come egli abbia potuto, senza l'assistenza di un difensore — peraltro, come lei ha detto, non c'è la prova che sia stato messo a disposizione un interprete —, comprendere la notifica del provvedimento ed avere la possibilità di proporre reclamo. Non metto in dubbio assolutamente quanto ha appena detto il sottosegretario, ma le informazioni dell'onorevole Del Mastro delle Vedove, dovevano essere ben precise; nella risposta del sottosegretario Maggi, si riconosceva che il detenuto Yassine aveva una conoscenza molto superficiale della lingua italiana che non avrebbe potuto consentirgli di espletare appieno i suoi diritti: ciò, a mio avviso, gli sarebbe stato garantito solo dalla presenza di un interprete.

A prescindere da queste considerazioni, per quanto questo signore possa essere stato pericoloso perché avrebbe partecipato ad una rivolta, è noto che l'articolo 41-*bis* è normalmente applicato alla criminalità organizzata (mafia, camorra e sacra corona unita), soprattutto per evitare rapporti con l'esterno, con i familiari e con terzi che possano consentire la continuazione dell'attività crimi-

nale. Nel caso particolare, queste fattispecie non si sarebbero verificate e non si spiega perché Yassine sia stato isolato e perché non abbia avuto suppellettili o televisore a disposizione. Diciamo la verità, in un paese democratico e civile, in cui la civiltà giuridica è tante volte esaltata — ma che, invece, è sopita nei fatti concreti —, questi episodi non dovrebbero accadere.

Esprimo pieno consenso all'applicazione del regime previsto dall'articolo 41-bis per evitare contatti esterni e per rendere innocui gli esponenti della criminalità organizzata, ma tutto ciò, signor sottosegretario, dovrebbe avvenire nel pieno rispetto della dignità dell'uomo. In Italia, purtroppo, da un po' di tempo a questa parte, questo rispetto non c'è e tutto ciò non è degno di un paese civile.

(Intervista rilasciata dall'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino il 9 giugno 2000)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cola n. 3-05806 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 2*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Maggi, ha facoltà di rispondere.

ROCCO MAGGI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la direzione nazionale antimafia ha comunicato che il dottor Pietro Grasso, quando svolgeva funzioni di sostituto procuratore presso tale ufficio (la direzione nazionale antimafia), ha svolto il 29 ottobre 1998 un colloquio a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 18-bis dell'ordinamento penitenziario, con Vito Calogero Ciancimino, all'epoca ristretto presso la casa circondariale di Rebibbia, nuovo complesso.

Dell'atto è stato redatto verbale riassuntivo ed eseguita registrazione secondo le disposizioni generali impartite dal procuratore nazionale antimafia dell'epoca. La predetta documentazione, regolarmente depositata presso la segreteria della DNA, non venne trasmessa alla procura

della Repubblica di Palermo poiché le dichiarazioni rese nell'occasione da Ciancimino non presentavano elementi di novità rispetto a quelle già verbalizzate a suo tempo dal suddetto ufficio inquirente. Si aggiunge che lo stesso Ciancimino è stato anche sentito in fase dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cola ha facoltà di replicare.

SERGIO COLA. Signor Presidente, per la verità, prendo atto della risposta e soprattutto, con grande conforto, prendo atto che questo incontro, esame o interrogatorio (non so come chiamarlo perché si è trattato di un colloquio, i famosi colloqui informali) si è poi concretizzato nella verbalizzazione del suo contenuto.

Rimango un po' perplesso in ordine al contenuto dell'intervista, perché in essa si legge testualmente: « E dopo Dalla Chiesa, la stagione delle stragi. Delinquenza anche quella, e magari alleata con lo Stato? ». Ciancimino risponde: « No. Non alleata con lo Stato. Ma singoli elementi dello Stato si sono serviti di questa delinquenza per fare le stragi. Quelle che secondo me sono unite da uno stesso filo: Salvo Lima, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino ». Ed ancora (ciò è sintomatico): « Quale filo? ». Ciancimino risponde: « Quelle stragi vennero ordinate da organismi politici, la matrice è quella. Io l'ho anche spiegato senza mezzi termini ad un procuratore della Repubblica. La matrice è unica perché si doveva bloccare l'elezione di Giulio Andreotti a Presidente della Repubblica ». Ed ancora: « A chi la spiegò questa tesi? ». Ciancimino: « L'ho detto al dottore Pietro Grasso ». Ed ancora (al riguardo finisce l'intervista): « Quindi in tempi recenti? ». Risposta: « No, qualche anno fa, quando il dottore Grasso non era procuratore capo ma era in un altro organismo. Venne mentre mi trovavo detenuto e gli parlai di questo ».

Per la verità, non posso e non voglio mettere in dubbio alcunché; nel caso particolare, però, dirci che questi fatti erano già noti mi pare dia adito a qualche

perplessità, se è vero che l'intera architettura del processo *ex* articolo 416-*bis* (concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso) a carico dell'onorevole Andreotti si basava su argomentazioni del tutto contrapposte a quelle oggetto del colloquio con Ciancimino. Delle due l'una: o tali dichiarazioni non sarebbero dovute entrare nel processo perché, secondo il teorema accusatorio, esso doveva concludersi in una determinata maniera (poi si è concluso in termini completamente diversi), oppure non so cosa dire. Sta di fatto che tali dichiarazioni sono rimaste lì: le abbiamo apprese per la prima volta senza che siano entrate nel processo più importante, quello che si è concluso dopo 7-8 anni di indagini e dibattimenti a Palermo con l'assoluzione del senatore Andreotti.

È veramente strano che tutto ciò emerga in un momento successivo, alla conclusione del processo, ancorché il contenuto di tali dichiarazioni fosse tale da rappresentare il contraltare dell'ipotesi accusatoria che, neanche a farlo apposta, era stata architettata dalla procura di Palermo. Per la verità, avanzo seri dubbi su questo, ma sono pronto a recepire ogni chiarimento, che non è assolutamente venuto dalla sua risposta.

(Situazione nel tribunale di Caltagirone)

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni Garra nn. 3-04562 e 3-06713 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 3*).

Avverto che tali interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ROCCO MAGGI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Con riferimento ad entrambe le interrogazioni in oggetto dell'onorevole Garra, si rappresenta che la delicata situazione ivi illustrata concernente in via generale la carenza di organico fatta in passato registrare presso il tribunale di Caltagirone è stata tenuta in

debito conto da questo Ministero, al pari ovviamente di altre analoghe esistenti nei distretti del meridione.

Si è quindi provveduto, compatibilmente con i tempi necessari per dare concreta attuazione alle varie iniziative assunte, a dotare nel primo semestre del corrente anno l'organico del tribunale, costituito attualmente da 13 unità, del numero di magistrati necessario ad eliminarne ogni « scopertura ».

Quanto al suggerimento fornito dall'onorevole Garra di implementare l'attuale organico di 3 unità, si comunica che opportune valutazioni al riguardo si renderanno possibili all'esito dell'auspicata approvazione del noto disegno di legge all'esame del Parlamento sull'incremento dell'organico della magistratura in ragione di mille unità, di cui potranno indubbiamente trarre beneficio quelle realtà in cui si registrano maggiori carenze di personale.

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole sottosegretario.

L'onorevole Garra ha facoltà di replicare.

GIACOMO GARRA. Presidente, il Governo ha la possibilità di scegliere i tempi delle risposte agli atti di sindacato ispettivo: oggi arriva la risposta del Governo a due mie interrogazioni. Desidero solo sottolineare che la mia prima interrogazione è del 18 febbraio 1998, ovvero di 22 mesi fa, tant'è che il silenzio prolungato del Governo mi ha indotto a riformulare la mia interrogazione.

La camera penale di Caltagirone si è rivolta al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura ponendo in luce tutte le anomalie che nascono dai continui trasferimenti di magistrati. Tali fatti fanno sì che molte cause vengano fissate e poi rinviate: stanti le carenze di magistrati, si dà corso solo ai processi con detenuti. Figuriamoci quindi se vi è spazio per poter costituire i collegi per le cause civili!

A distanza di 22 mesi, apprendo dal Governo che si è provveduto ad incre-

mentare il numero dei magistrati in dotazione, ma soltanto a partire dal 2000 e comunque al di sotto dei limiti dell'organico di quel presidio giudiziario.

Io insisto pertanto sulla richiesta di incremento dell'organico! Ricordo che vi sono la sede del tribunale a Caltagirone ed una sezione distaccata a Grammichele che ha sostituito le tre precedenti sezioni staccate della pretura di Caltagirone che assicuravano lo snellimento degli affari giudiziari in quel circondario. Se si vuole assicurare al tribunale di Caltagirone e alla sezione staccata di Grammichele la possibilità di fronteggiare l'arretrato spaventoso di quel tribunale, credo che non si possono ritardare ulteriormente l'incremento dell'organico e le assegnazioni necessarie sia di magistrati sia di personale.

Infine, vorrei anche far presente che sin dall'unità d'Italia in quel circondario, assai popoloso e costituito allora di un numero di comuni ben maggiore, si è assicurata la presenza dello Stato tra quelle popolazioni. Non si capisce perché, allora, a distanza di 140 anni, la presenza dello Stato debba diventare in quel circondario soltanto un fatto simbolico per la penuria di magistrati, per la penuria di personale, penuria che consente a malapena il disbrigo degli affari penali con detenuti. Queste sono le ragioni per le quali non posso dichiararmi soddisfatto della risposta del Governo, che, peraltro, ha scelto il momento più opportuno per dare una risposta e per dire che, in qualche misura, abbiamo incrementato la penuria di magistrati e ci riserviamo di farlo per incrementare l'organico. Comunque vi è stata una pausa tra il prima e il dopo e la risposta è stata fornita a distanza di ben 22 mesi. Ecco la ragione per cui non posso dichiararmi soddisfatto della risposta del Governo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendo la seduta, che riprenderà alle 11.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 11,05.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Innocenti, Molgora e Pecoraro Scanio sono in missione a decorrere dalla ripresa della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice dell'udienza del tribunale di Roma – sezione XVI GIP.

PRESIDENTE. Comunico che il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma – sezione XVI GIP, con ricorso depositato in data 12 luglio 2000 presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 7 marzo 2000, con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità – ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare – dei fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico dei deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo per il reato di diffamazione per aver offeso, a mezzo stampa, la reputazione del dottor Giancarlo Caselli, all'epoca procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo.

Tale conflitto è stata dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 492 del 27 ottobre – 14 novembre 2000, notificata alla Presidenza della Camera il 30 novembre 2000.

Il Presidente della Camera ha sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza che, nella riunione del 13 dicembre 2000, ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma — sezione XVI GIP.

Avverto che, se non vi sono obiezioni...

ELIO VELTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, ho un'obiezione perché un fatto eccezionale, il sollevare conflitto di attribuzione, una volta può essere giustificato, ma quando i conflitti di attribuzione nei confronti della magistratura ordinaria divengono quotidiani, vi è un rischio gravissimo per le istituzioni. Questa mattina, abbiamo quattro deliberazioni in materia all'ordine del giorno: credo che sia un errore continuare su questa strada. Fra l'altro, signor Presidente, le sarei molto grato se lei, non in questa sede, ma con una comunicazione specifica, mi facesse sapere quanto costa allo Stato ogni conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale e a quanto ammontano le spese per i conflitti che sono stati deliberati...

PRESIDENTE. Posso dirle, onorevole Veltri, che stiamo contribuendo significativamente al benessere del foro!

ELIO VELTRI. Per questo l'ho sottolineato: siccome il nostro Parlamento contribuisce significativamente in molti modi, signor Presidente, a mio avviso, questo modo potremmo evitarcelo. Le sarò molto grato, quindi, se ci farà conoscere la somma per ciascun conflitto e quella complessiva per i conflitti che sono stati deliberati fino adesso dalla Camera dei deputati.

In ogni modo, per quanto riguarda la deliberazione in esame, voterò contro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Veltri.

Pongo in votazione la deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma — sezione XVI GIP.

(La deliberazione è approvata).

ELIO VITO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, non per replicare all'onorevole Veltri, ma ho la sensazione che forse in questo caso la sua attenzione sia stata posta male, perché, se ho ben capito, siamo di fronte a conflitti di attribuzione che sono stati sollevati dall'autorità giudiziaria, per cui credo che la Camera abbia il dovere di difendere e di motivare il voto che ha espresso. È perfettamente naturale e pacifico, quindi, che la Camera si costituisca in giudizio, in quanto chiamata in giudizio dall'autorità giudiziaria, per difendere e motivare il suo voto: se non lo facesse, onorevole Veltri, apparirebbe che la Camera ritenga di aver votato male, o che il nostro voto non valga...

ELIO VELTRI. Ma io non sono d'accordo sul voto che è stato espresso!

ELIO VITO. Una cosa è non essere d'accordo sul merito del voto, un'altra cosa, che mi sembra un po' più singolare, è disconoscere il diritto-dovere della Camera di rappresentarsi a difesa del suo voto. Anche a me può essere capitato di aver votato contro qualche volta, però ritengo giusto e doveroso che la Camera si costituisca in giudizio per difendere il suo voto, anche se posso non aver condiviso quello specifico voto.

Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice della quinta sezione stralcio del tribunale di Roma.

PRESIDENTE. Comunico altresì che il giudice della quinta sezione stralcio del tribunale di Roma, con ricorso depositato in data 31 luglio 2000 presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 3 novembre 1998, con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità — ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare — dei fatti per i quali è in corso un giudizio civile per risarcimento danni da dichiarazioni ritenute diffamatorie, promosso dal deputato Massimo D'Alema nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi.

Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 498 del 13-16 novembre 2000, comunicata alla Presidenza della Camera il 30 novembre 2000.

Il Presidente della Camera ho sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza che, nella riunione del 13 dicembre 2000, ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice della quinta sezione stralcio del tribunale di Roma.

Avverto che, se non vi sono obiezioni...

ELIO VELTRI. Signor Presidente, chiedo la votazione sulla deliberazione in esame e sulle successive deliberazioni per la costituzione in giudizio della Camera in relazione a conflitti di attribuzione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione la deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice della quinta sezione stralcio del tribunale di Roma.

(La deliberazione è approvata).

Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dalla corte di appello di Napoli — prima sezione civile.

PRESIDENTE. Comunico inoltre che la corte d'appello di Napoli — prima sezione civile, con ordinanza depositata in data 24 dicembre 1999 presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 21 luglio 1998, con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità — ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare — dei fatti per i quali è in corso un giudizio civile per risarcimento danni a carico del deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del dottor Genaro Costagliola, all'epoca giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli.

Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 469 del 23 ottobre — 3 novembre 2000, notificata alla Presidenza della Camera il 5 dicembre 2000.

Il Presidente della Camera ha sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza che, nella riunione del 13 dicembre 2000, ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla corte di appello di Napoli — prima sezione civile.

Pongo in votazione la deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dalla corte di appello di Napoli — prima sezione civile.

(La deliberazione è approvata).

Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

PRESIDENTE. Comunico, infine, che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, con ricorso depositato in data 9 agosto 2000 presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 28 marzo 2000, con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità — ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare — dei fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico del deputato Giuseppe Pisanu per il reato di diffamazione per aver offeso, a mezzo stampa, la reputazione della signora Stefania Ariosto.

Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 515 del 13-20 novembre 2000, comunicata alla Presidenza della Camera il 6 dicembre 2000.

Il Presidente della Camera ha sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza che, nella riunione del 13 dicembre 2000, ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

Pongo in votazione la deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

(La deliberazione è approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (7459) (ore 11,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

Ricordo che nella seduta del 14 dicembre scorso sono stati votati gli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge e sono stati accantonati gli emendamenti 4.21 della Commissione, Parenti 4.9, Pisapia 4.7, nonché gli identici emendamenti Copercini 5.1 e Parenti 5.2.

Informo, inoltre, che il Governo ha presentato l'emendamento 24.10 sull'assunzione del personale dell'amministrazione penitenziaria. Ricordo che l'articolo 24 riguarda la distribuzione dell'amministrazione del personale della giustizia. L'emendamento è volto ad assicurare la migliore distribuzione degli organici dell'amministrazione penitenziaria e, quindi, è ammissibile. Per analoghe ragioni, la Presidenza considera ammissibile l'emendamento Saponara 24.2, concernente la disciplina del personale dell'amministrazione della giustizia.

Avverto che il gruppo di Forza Italia ha chiesto la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,30.

Sull'ordine dei lavori.

GIANCARLO PAGLIARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO PAGLIARINI. Signor Presidente, colleghi, i giornali di oggi, tra le tante brutte notizie, riportano l'accusa dell'osservatorio delle Forze armate, che evidenzia che vi sono già state tre vittime tra i militari italiani, morti di leucemia a causa di problemi verificatisi nel Kosovo, ed il ministro Mattarella ha detto che verificheremo.

Ricordo che questo problema è già stato sollevato tante volte in quest'aula. Pertanto, signor Presidente, la Lega nord le chiede di invitare il ministro affinché ci faccia capire cosa stia veramente succedendo, se possibile prima dell'interruzione dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Pagliarini, lei ha ragione. Si tratta di una questione molto grave e so che molti gruppi hanno avanzato la stessa richiesta.

Prenderò contatto oggi stesso con il ministro della difesa per assicurarmi che venga a riferire prima della sospensione dei lavori parlamentari per le prossime festività.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 7459.**(Ripresa esame degli articoli - A.C. 7459)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Copercini 7.1, Pisapia 7.5 e Parenti 7.7.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare l'articolo 7 del decreto-legge, che viene definito come una norma interpretativa. In realtà, si tratta di eliminare dall'ordinamento una norma, approvata dal Parlamento il 3 febbraio 1999, con la quale si rendeva possibile il giudizio abbreviato anche in presenza di un reato punito con l'ergastolo.

La strada seguita è quella di ritenere che la norma, così come era stata scritta, riguardasse esclusivamente i reati puniti con l'ergastolo e non, viceversa, quelli puniti con l'ergastolo e con l'isolamento diurno. Pertanto, quella che viene definita una norma interpretativa si risolve in questo tipo di soluzione: d'ora in poi si dovrà ritenere che la norma si applichi solo ai reati puniti con l'ergastolo senza isolamento diurno, mentre nel caso di isolamento diurno vi è una nuova norma in base alla quale è possibile il rito abbreviato, ma con l'unico effetto di escludere l'isolamento diurno.

Credo che nessuno abbia mai pensato che la norma scritta da questo Parlamento...

PRESIDENTE. Colleghi, per piacere. Onorevole Giannotti!

GAETANO PECORELLA. ...si riferisce solo ad alcune ipotesi di ergastolo. Pertanto, la norma interpretativa in realtà è una modalità attraverso la quale si tende a poter applicare retroattivamente... Signor Presidente, stiamo esaminando una questione che intacca un principio non solo costituzionale, ma anche storico,

quello della irretroattività della norma penale più sfavorevole. Se, di fronte a tale questione, l'interesse è scadente o poco sentito, non vedo che cosa possa fare questo Parlamento, nel momento in cui si rischia di mettere in discussione uno dei principi fondamentali del nostro diritto.

Credo che su questa norma sia estremamente opportuno tornare a riflettere, perché la Corte costituzionale non potrà non dichiararla incostituzionale appena le sarà sottoposta. È una norma retroattiva in senso sfavorevole all'imputato, perché, attraverso il meccanismo veramente...

PRESIDENTE. Onorevole Dameri, la richiamo all'ordine per la prima volta. Onorevole Fredda, la richiamo all'ordine per la prima volta. Onorevole Pistone, prenda posto, per piacere. Onorevole Di Fonzo, la richiamo all'ordine per la prima volta. Onorevole Ferrari, la richiamo all'ordine per la prima volta. Onorevole Soro, per cortesia prenda posto. Prego, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA. Stavo dicendo che il Parlamento, non solo nel 1988, quando il codice fu approvato, ma anche nel 1999, quando tornò su questo punto, ha ritenuto di introdurre una norma che consentisse il giudizio abbreviato in tutti i casi di reati puniti con l'ergastolo. Oggi, attraverso una norma cosiddetta interpretativa, si rende possibile...

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

Mi scusi, onorevole Pecorella. Non so come dirvelo, colleghi.

GAETANO PECORELLA. Grazie, Presidente.

Attraverso questa norma interpretativa in realtà si tende o si cerca di applicare retroattivamente una norma più sfavorevole all'imputato. Credo questo non sia ammissibile, non solo alla luce della Costituzione, ma anche come principio storico del nostro ordinamento mai violato nemmeno sotto i regimi autoritari. Credo

valga la pena di tornare a riflettere: esiste effettivamente per certi reati gravissimi l'esigenza che almeno allo stato possa essere applicata anche la pena perpetua, ma esiste anche l'esigenza di non violare un principio costituzionale. Probabilmente esistono soluzioni che garantiscono la compatibilità tra un'esigenza e l'altra, quindi, proprio per riesaminare nel Comitato dei nove tali soluzioni alternative, chiedo l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di accantonamento, nel tentativo di trovare sul piano interpretativo una soluzione diversa da quella qui adottata, avanzata dall'onorevole Pecorella, darò la parola ad un oratore contro e uno a favore.

PIETRO CAROTTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Mi esprimo senza pregiudizio rispetto all'opinione del presidente della Commissione e del relatore, ma sono assolutamente contrario alla richiesta di accantonamento soprattutto in base alle motivazioni che sono state argomentate, come sempre brillantemente, dall'onorevole Pecorella, ma che hanno uno scarso fondamento di tipo giuridico soprattutto sul tema fondamentale della pretesa disparità di trattamento della retroattività della norma interpretativa.

Segnalo che, nel testo entrato in vigore il 2 gennaio 2000, era stata prevista la possibilità di sostituire la pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta. Peraltro, non era una novità perché questa previsione era contenuta nei lavori della legge delega del 1987 ed è stata poi tradotta in norma nel codice entrato in vigore nel 1989 che ebbe la censura della Corte Costituzionale, non per il merito ma semplicemente per eccesso di delega. Quindi, non è stato introdotto nulla di nuovo o di sconvolgente. Nel momento in cui il legislatore

(non è l'opinione personale di chi è stato relatore ma del legislatore che si autointerpreta) stabilisce che nella previsione dell'ergastolo non era contenuta anche l'ulteriore pena dell'isolamento diurno, non è lecito sotto il profilo scientifico discutere sulla possibilità di interpretare nel senso letterale e ristretto la previsione della norma disegnata nella legge n. 499 del 1999.

L'argomento successivo che potrebbe apparire anche più suggestivo a proposito della conversione della pena dell'ergastolo per alcune tipologie di reato con isolamento diurno, eliminando solo quest'ultima sanzione, in realtà non determina in alcun modo l'abbattimento del trattamento paritario e meno che mai dell'incidenza sull'applicazione di una legge successiva più sfavorevole perché, come l'onorevole Pecorella converrà, vi sono meccanismi di compensazione che consentono, per coloro che, a nostro parere, hanno finora erroneamente interpretato la legge, di ritornare alla decisione sull'applicabilità o meno del rito abbreviato.

Quindi, credo che il problema, in termini di scelta politica, sia se approvare o no. Non ci sono ragioni per tornare su una norma che, a mio giudizio, resta in vigore, va applicata ed interpretata. Sulla sua entità e portata si può essere d'accordo o meno, ma non ritengo che vi siano motivi politici o scientifici per tornare a ripensare su una norma già elaborata. Abbiamo completato la riunione del Comitato dei nove appena 20 minuti fa e non vi sono ragioni, a mio giudizio, per accedere alla richiesta dell'onorevole Pecorella.

GIOVANNI MARINO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, i deputati del gruppo di Alleanza nazionale sono favorevoli alla proposta dell'onorevole Pecorella di accantonare provvisoriamente l'esame dell'articolo 7. Vorrei ricordare ai colleghi che gli articoli

7 e 8 concernono il problema fondamentale (o uno dei problemi fondamentali) del disegno di legge. Ritengo che un'ulteriore riflessione possa portare ad una più completa valutazione dei problemi posti dall'articolo 7. Per i motivi esposti, siamo favorevoli alla proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti...

ELIO VITO. Sentiamo il presidente della Commissione!

PRESIDENTE. Non è necessario; il presidente della Commissione non ha chiesto di parlare né lo ha fatto il relatore.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 del disegno di legge.

Per facilitare il computo dei voti, dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

(È respinta).

La Camera respinge per 107 voti di differenza.

Passiamo nuovamente alla votazione degli identici emendamenti Copercini 7.1, Pisapia 7.5 e Parenti 7.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, con tutta la stima per l'onorevole Carotti, ho difficoltà a comprendere come quest'ultimo (ricordiamo che la legge del 2000, nonché la norma transitoria di sei mesi dopo, portano il suo nome) possa essere favorevole all'abrogazione della legge stessa. D'altra parte, ho l'impressione che il problema che concerne l'onorevole Carotti riguardi l'intero Parlamento.

È evidente che con gli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame abroghiamo l'articolo 442 del codice di procedura penale e la norma transitoria di sei mesi succes-

siva. Con tali norme si era ritenuto, per l'efficienza della giustizia, di operare il giudizio abbreviato — con la pena dell'ergastolo commutata in trenta anni di carcere — per compensare la non utilizzabilità del contraddittorio; ciò avrebbe portato ad una maggiore efficienza della giustizia. Per lo stesso motivo, sei mesi dopo si abrogò la legge in questione, ivi compresa la norma transitoria.

Signor Presidente, tutto ciò porta alle disparità di trattamento che con l'articolo 442 citato (e con la norma transitoria) si volevano correggere, ma porta altresì ad ulteriori disparità di trattamento; senza contare che tutti i processi in corso (sia nella fase del giudizio preliminare, sia nella fase del primo o del secondo grado di giudizio) torneranno indietro e si dovrà ricominciare daccapo: non a caso è stato previsto l'allungamento dei termini di custodia cautelare.

Mi chiedo: in base a quale principio di efficienza della giustizia si è divisata una tale norma? La legge del gennaio 2000 e la successiva norma transitoria di almeno sei mesi successiva sono state votate alla quasi unanimità dalla Camera e dal Senato. Mi chiedo, dunque, quale sia la ragione per cui, dopo soltanto sei mesi, si cambi di nuovo; mi chiedo, altresì, quale sia l'autorevolezza di uno Stato che cambia le regole del gioco ogni sei mesi; mi chiedo, infine, quale sia l'efficacia di una giustizia che rimangia le sue decisioni e — diciamo così — si suicida ogni sei mesi. Come si pongono le basi di uno Stato di diritto, se ogni sei mesi vengono approvate norme formali diverse, che in pratica annullano i diritti che sono stati legittimamente esercitati quando era in vigore la legge precedente?

Infatti, coloro che hanno chiesto il giudizio abbreviato in virtù del principio dell'efficienza della giustizia, e sono stati a ciò incentivati, oggi si vedono negare quel diritto che hanno legittimamente esercitato, in quanto devono ricominciare da capo il processo e da quel momento ricominciano a decorrere i termini di custodia cautelare.

Ecco, credo veramente che almeno per questa parte (lasciamo perdere, infatti, la questione della separazione, che non sarà applicata da nessuno) abbiamo scritto una norma che avrà l'effetto di distruggere quel minimo di garanzia dello Stato di diritto, che tale voglia chiamarsi, il quale ponga le regole e le rispetti; sicuramente è messa gravemente in discussione l'efficienza di una giustizia che si distrugge da sola ogni sei mesi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, credo sia necessario fare alcune considerazioni, con estrema pacatezza e con il massimo spirito costruttivo, sull'articolo 7 e conseguentemente sull'articolo 8, che è norma transitoria.

In primo luogo, non si tratta di una norma di interpretazione autentica, ma di una vera e propria retromarcia, anzi della sconfessione di un provvedimento approvato a larghissima maggioranza — e all'unanimità dal centrosinistra — non più tardi di un anno fa; una norma approvata per evitare la scarcerazione per decorrenza dei termini degli imputati e per accelerare i tempi della giustizia.

Seconda considerazione: non credo, dal punto di vista dei principi di uno Stato di diritto, che l'esecutivo possa dare un'interpretazione autentica rispetto ad un provvedimento approvato dal Parlamento. Si viola così il principio base di ogni Stato democratico, quello della divisione dei poteri.

Terza considerazione: perché onorevoli colleghi, era stata approvata la norma che modificava il rito abbreviato? Perché da un lato un dibattito, specie in processi di criminalità organizzata, comporta una durata del procedimento di tre o quattro anni, mentre lo stesso processo, con il giudizio abbreviato, dura non più di sei mesi. Il che significa un'efficienza maggiore della giustizia, una possibilità concreta di realizzare una giustizia davvero garantista, come in effetti sta avvenendo

in questo momento, mentre l'approvazione di questa nuova norma — contraddittoria, ripeto, rispetto a quanto il Parlamento ha approvato un anno fa — rischia di annullare questi risultati. Proprio recentemente, un bravissimo giornalista del *Corriere della Sera*, Paolo Biondani, ha fatto una verifica presso il tribunale di Milano riscontrando che finalmente, dopo numerosi anni, vi è stata un'inversione di tendenza rispetto all'andamento e all'efficienza della giustizia. Per la prima volta i processi di cui si è concluso il dibattimento sono più numerosi di quelli che sono arrivati al dibattimento e l'articolo è per la prima volta diminuito in maniera significativa. Con gli articoli 7 e 8 rischiamo di tornare alla situazione precedente.

Quarto punto: la sconfessione della scelta legislativa di un anno fa, che derivava da una profonda riflessione svolta sia in Commissione sia in Assemblea è la conseguenza di comprensibili e giustificabili situazioni emotive delle vittime dei reati anche particolarmente gravi, ma anche da decisioni demagogiche e controproducenti della maggioranza rispetto all'obiettivo dell'efficienza della giustizia; e questo è inaccettabile. Si torna ancora una volta, purtroppo, alla logica dell'emergenza.

Quinta questione: il provvedimento, di per sé, è frutto di schizofrenia, perché si cerca, attraverso uno strumento di interpretazione autentica, di ripristinare nel nostro paese la pena dell'ergastolo, proprio quando il Governo fa suo un provvedimento di modifica del codice penale atteso da decenni che abolisce questa pena, il « fine pena: mai », che speravamo fosse definitivamente cancellato dal nostro ordinamento. Ma al di là del giudizio di merito, vorrei, senza alcuna enfasi, eliminare alcuni dubbi. Già da oggi l'articolo 73 del codice penale prevede, al secondo comma, che quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve essere inflitta la pena della reclusione non inferiore a 24 anni, si applica la pena dell'ergastolo. Sarebbe quindi bastato applicare questa norma senza eliminare la

possibilità di procedere con giudizio abbreviato per determinati reati per eliminare parte dei problemi cui ho accennato.

Questi i motivi per cui annuncio che voteremo a favore della soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, la cosa più stupefacente di tutta la vicenda è che questo provvedimento è stato emanato in seguito allo scandalo suscitato nel paese dalle scarcerazioni facili. La risposta del Governo è stata l'emanazione di un decreto-legge che modifica la legge approvata sei mesi fa e che interviene sulla questione delle scarcerazioni facili, prevedendo le carcerazioni lunghe. A me non sembra affatto una risposta all'emergenza che si era creata.

Noi in questo Parlamento, sebbene pochi, abbiamo sempre cercato di far capire che le risposte emergenziali sono sbagliate, perché costringono a modificare periodicamente la legislazione vigente, non danno regole certe e impediscono al sistema di funzionare a dovere anche sotto il profilo dell'efficacia: lo abbiamo detto e ripetuto. Tuttavia, questo Governo ci aggiunge del suo: risponde ad un'emergenza « fiorita » nel giro di qualche settimana con un provvedimento che non risponde affatto a quella emergenza, ma addirittura la nega, perché con la modifica introdotta avremo maggiori possibilità di scarcerazioni facili e non minori. Infatti, una volta che si sarà arrivati alla carcerazione essa sarà più lunga, ma fino al momento della sentenza definitiva con questo provvedimento si facilita la possibilità che criminali o presunti tali escano dal carcere anzitempo e possano tornare ad essere uccel di bosco.

In questo decreto-legge vi è tutto l'atteggiamento semplicistico e semplicione di un Governo che non è in grado di imporre all'opinione pubblica la serietà della sua determinazione, forse proprio perché non ha alcuna determinazione, in quanto si

tratta di un Governo che oscilla tra la riaffermazione di canoni giustizialisti ed il tentativo di arrivare a stabilire le regole di uno Stato di diritto.

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione purtroppo consueta, ma che giudico inconsueta sotto il profilo della risposta suggerita. Invito quindi il Governo a rivedere la sua posizione e mi auguro che la maggioranza riesca ad essere *bipartisan* in questo Parlamento nella difesa delle regole dello Stato di diritto — che vuol dire anche difesa dell'efficacia — e voti a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancuso, al quale ricordo che ha un minuto a sua disposizione. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, un minuto semplicemente per dire che lo strumento tecnico attraverso il quale si vorrebbe pervenire ai risultati negativi che i colleghi hanno lumeggiato è usato impropriamente. Intendo dire che la legge cosiddetta interpretativa nel nostro ordinamento è soltanto quella che chiarisce non in maniera innovativa il contenuto di una norma antecedente. Nel caso di cui si tratta, questo effetto minore è escluso dalla stessa dizione della norma là dove si legge che esso « deve intendersi » in un certo modo.

Questo è un fatto costitutivo e quindi innovativo. La funzione della norma quindi è quella di alterare, a danno dell'indagato, una posizione più favorevole e quindi urta contro il divieto della norma penale e contro il divieto della norma costituzionale, per tacere che urta anche nei confronti dell'ordinamento internazionale e della normativa sui diritti di libertà dell'individuo. Va assolutamente esclusa per dignità del paese!

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, aveva chiesto di parlare sull'ordine dei lavori?

GAETANO PECORELLA. Presidente, ero intervenuto per chiedere l'accantonamento ...

PRESIDENTE. Sì, lo ricordo.

GAETANO PECORELLA. ... ma non ho espresso la mia opinione sugli identici emendamenti Copercini 7.1, Pisapia 7.5 e Parenti 7.7.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Pecorella, ma dopo aver detto che era contrario e averne spiegato i motivi, ha concluso chiedendo l'accantonamento.

GAETANO PECORELLA. Come ritiene lei, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, vista la sua autorevolezza, le potrei dare nuovamente la parola, ma comunque mi pare che lei abbia già espresso la sua opinione, tanto che molti colleghi hanno condiviso la sua contrarietà sugli emendamenti.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 7.1, Pisapia 7.5 e Parenti 7.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	269
<i>Votanti</i>	236
<i>Astenuti</i>	33
<i>Maggioranza</i>	119
<i>Hanno votato sì</i>	50
<i>Hanno votato no</i>	186

Sono in missione 52 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 7.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	267
<i>Votanti</i>	258
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	130
<i>Hanno votato sì</i>	59
<i>Hanno votato no</i>	199

Sono in missione 51 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	273
<i>Votanti</i>	262
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	132
<i>Hanno votato sì</i>	72
<i>Hanno votato no</i>	190

Sono in missione 51 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 7.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Presidente, desidero anzitutto far presente che in questo mio emendamento c'è un errore materiale perché esso si riferisce all'articolo 72 del codice penale e non del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pisapia.

GIULIANO PISAPIA. Questo emendamento rappresenta un tentativo di limitare i danni. Infatti l'articolo 72 del codice penale prevede due ipotesi di ergastolo con isolamento diurno. La prima ipotesi riguarda il caso in cui si proceda per due

reati la cui pena edittale prevista è quella dell'ergastolo. La seconda ipotesi dell'articolo 72 contempla invece il caso in cui vi sia un procedimento relativo ad un reato per il quale è prevista la pena dell'ergastolo e ad altro reato per il quale è prevista una pena superiore ai cinque anni.

Credo che con questo emendamento si possano almeno limitare i danni ed evitare in parte le incongruenze cui si è fatto cenno in precedenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Presidente, desidero esprimere la mia adesione convinca all'emendamento Pisapia 7.6. Nella sostanza, si rende impossibile il giudizio abbreviato con uno sconto di pena anche nell'ipotesi in cui vi siano reati non gravi e per i quali può essere applicato l'isolamento diurno nel limite di due mesi. In altre parole, si fa dipendere l'impossibilità di un giudizio abbreviato con uno sconto ragionevole della pena dalla seguente piccola differenza: in un caso non vi è l'isolamento diurno per due mesi mentre nell'altro può esservi. A me pare che, in presenza di due ergastoli, si possa ragionevolmente arrivare alla conclusione che l'Assemblea ha da poco approvato, ma in questo caso non si può assolutamente giustificare l'esclusione della possibilità del rito abbreviato e della riduzione della pena a trent'anni.

Inviterei l'Assemblea a ragionare sulla disparità grave che si genera tra chi si sia reso responsabile di un reato e di un altro reato non grave e chi, invece, si sia reso responsabile di un solo reato per il quale è previsto l'ergastolo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 7,6, nel testo corretto, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	289
<i>Votanti</i>	284
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	143
<i>Hanno votato sì</i>	105
<i>Hanno votato no</i>	179

Sono in missione 52 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	298
<i>Votanti</i>	288
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	145
<i>Hanno votato sì</i>	95
<i>Hanno votato no</i>	193

Sono in missione 52 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 7.015 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	300
<i>Votanti</i>	247
<i>Astenuti</i>	53
<i>Maggioranza</i>	124
<i>Hanno votato sì</i>	239
<i>Hanno votato no</i>	8

Sono in missione 51 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 8.1 e Pisapia 8.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	300
<i>Votanti</i>	288
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	145
<i>Hanno votato sì</i>	100
<i>Hanno votato no</i>	188

Sono in missione 51 deputati).

Onorevole relatore, prima di passare alla votazione del subemendamento Parenti 0.8.15.1, ho bisogno di un chiarimento. Nell'emendamento 8.15 della Commissione si fa riferimento all'entrata in vigore della presente legge: si intende il disegno di legge di conversione?

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. No, Presidente, le parole « della presente legge » devono essere così sostituite: « del presente decreto-legge ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Parenti 0.8.15.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	301
<i>Votanti</i>	298
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	150
<i>Hanno votato sì</i>	112
<i>Hanno votato no</i>	186

Sono in missione 51 deputati).